

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità
Servizio Gestione Traffico Acqueo
Ufficio Gestione spazi acquei e concessioni
Isolato Cavalli – San Marco 4084 - 30124 Venezia
Telefono 041/2748348- Fax 041/2748127
e-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it pec: protocollo@pec.comune.venezia.it

Ordinanza n° 508 del 08 agosto 2016

Oggetto: Testo Unico in materia di circolazione acquea, art. 3 “Circolazione delle unità a remi in servizio pubblico di linea e non di linea”, - sperimentazione di modifica dell'orario di circolazione gondole e sandoli.

IL DIRIGENTE

- Vista l'ordinanza n° 274 del 22/04/2015 negli articoli:
- art. 3 comma 1 : “*Alle gondole e ai sandoli in servizio pubblico non di linea, di cui ai rispettivi Regolamenti del Comune di Venezia in attuazione alla legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993 n. 63, è vietata la circolazione dalle ore 03.00 alle ore 09.30 dei giorni feriali, e dalle ore 03.00 alle ore 09.00 dei giorni festivi, ad esclusione dei servizi per matrimoni e funerali*”; e comma 2: “*Nel Canal Grande, nel tratto compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di San Luca la navigazione delle gondole e dei sandoli dalle ore 09.30 alle ore 18.00 è così regolata.*”;
 - art. 9 comma 2: “*Le Unità a motore adibite a trasporto cose aventi stazza lorda non superiore a quindici tonnellate, nel rispetto delle successive limitazioni dimensionali e di circolazione, in tutti i rii e canali nella zona a traffico limitato e previa tenuta a bordo d'idonea documentazione attestante la natura del trasporto in essere, è consentito circolare nei giorni feriali dalle ore 04.00 alle ore 22.00, e i festivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00.*”;
- Vista la richiesta inviata dall'Associazione Gondolieri di Venezia-Assemblea dei Bancali con prot. n. 360673 del 28/07/2016, al fine di ottenere limitata estensione dell'orario di servizio rispetto a quanto previsto dal suddetto articolo;
- Considerato che con l'ordinanza 274/15 sopra citata è stato ampliato l'orario e i giorni di transito delle unità adibite al trasporto merci affinché vi sia una minore concentrazione del trasporto nella fascia oraria antimeridiana;
- Verificata la fattibilità della possibile compresenza con il traffico merci, stante che i percorsi delle gondole sono tradizionalmente stabiliti ed avvengono in parte nei canali con traffico limitato alle unità a remi;
- Vista la nota del Comando Polizia Municipale del 15/04/2016 protocollo n. 182742 con la quale è stato espresso parere favorevole condizionato all'anticipo dell'orario d'inizio del servizio pubblico di linea con natanti a remi;
- Ritenuto per quanto sopra di procedere in via sperimentale, fino al 31/03/2017, periodo ritenuto sufficiente per verificarne gli effetti nel periodo estivo, autunnale e durante il carnevale, alla temporanea modifica dell'articolo 3 dell'ordinanza 274/2015;
- Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

In via sperimentale fino al 31/03/2017 l'art. 3 dell'ordinanza n. 274 del 22 aprile 2015 è così modificato:

- 1 - nel comma 1 la frase “*è vietata la circolazione dalle ore 03.00 alle ore 09.30 dei giorni feriali, e dalle ore 03.00 alle ore 09.00 dei giorni festivi, ad esclusione dei servizi per matrimoni e funerali*” è sostituita da “*è vietata la circolazione dalle ore 03.00 alle ore 09.00 dei giorni feriali e festivi, ad esclusione dei servizi per matrimoni e funerali*”.
- 2 - Nel comma 2 nel paragrafo “*Nel Canal Grande, nel tratto compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di S. Luca la navigazione delle gondole e dei sandoli dalle ore 09.30 alle ore 18.00 è così regolata.*”, è sostituita da “*Nel Canal Grande, nel tratto compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di S. Luca la navigazione delle gondole e dei sandoli dalle ore 09.00 alle ore 18.00 è così regolata.*”.

- 3 - Gli atti temporanei di regolazione del traffico ancora vigenti che fanno riferimento alla regolamentazione qui riportata sono ugualmente modificati, limitatamente all'orario di navigazione delle unità in oggetto.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Dirigente
del Settore Mobilità
f.to arch. Loris Sartori

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*